

Analisi e commenti

Dal Sostegni bis convertito - 5: cashback sospeso per un semestre

30 Luglio 2021

Niente più premi a chi utilizza gli strumenti di pagamento elettronici nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di quest'anno, né quelli "ordinari" del 10% né gli "speciali" da 1.500 euro



Oltre a sancire lo stop per sei mesi del programma finalizzato a incentivare l'uso di carte di credito e bancomat, i commi da 1 a 9 dell'**articolo 11-bis** del DI n. 73/2021, riproducendo i contenuti dell'**articolo 1** dell'abrogato DI n. 99/2021 ("decreto Lavoro e imprese"), provvedono anche a ridefinire i tempi per l'accredito dei rimborsi super; a tal

proposito, viene fissata al 30 novembre di ciascuno dei due anni interessati dalla disciplina premiale (2021 e 2022) la data ultima per l'erogazione delle somme spettanti in riferimento al singolo periodo agevolato. Le risorse risparmiate con la sospensione temporanea (circa 1.500 milioni di euro) saranno utilizzate per concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il programma *cashback*

L'operazione *cashback*, che rientra nel "piano Italia *Cashless*" per ridurre l'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti, è stata varata con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da **288** a 290, legge n. 160/2019) e, poi, perfezionata con il **decreto Mef 156/2020**, che ha stabilito le modalità di attuazione della disciplina, dettando le regole e i criteri per l'attribuzione di misure premiali nei confronti delle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, al di fuori

dall'esercizio di attività d'impresa o professione, effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici (vedi "**Cashback: arrivano in GU condizioni e regole di accesso**").

Le norme prevedono che, a chi volontariamente aderisce al programma (attraverso l'App IO o altri canali convenzionati) spetta, per ogni acquisto pagato in via elettronica, un rimborso in denaro pari al 10% dell'importo speso, fino a un massimo di 150 euro per transazione (quelle di ammontare superiore, concorrono comunque per 150 euro). L'operazione *cashback* è articolata in tre periodi (1° gennaio - 30 giugno 2021; 1° luglio - 31 dicembre 2021; 1° gennaio - 30 giugno 2022), per ognuno dei quali, ai fini dell'accesso al rimborso (determinato su un valore complessivo di transazioni non superiore a 1.500 euro), occorre aver fatto almeno 50 acquisti con carte di credito o bancomat. Esiste, poi, un'altra categoria di premi, rappresentata da un rimborso speciale di 1.500 euro per i primi 100mila partecipanti che, in ciascuno dei periodi, totalizzano il maggior numero di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. L'erogazione di entrambe le tipologie di rimborsi è programmata nei 60 giorni successivi al termine di ciascun periodo. Le somme ricevute non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale né concorrono a formare il reddito di chi le percepisce.

Le novità del "Sostegni bis"

Al quadro appena descritto, il DI n. 73/2021 ha apportato alcune significative modifiche. Queste le più rilevanti:

- per il secondo periodo dell'operazione *cashback*, ossia il semestre **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**, sono **sospesi** sia i **rimborsi "ordinari"** del 10% sia quelli "speciali" di 1.500 euro
- l'erogazione dei **rimborsi speciali** per i pagamenti effettuati nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 avverrà, non più nei 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo, ma entro, rispettivamente, il **30 novembre 2021** e il **30 novembre 2022**, sulla base della graduatoria definitiva stilata dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sui reclami da parte di Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), la società cui il Mef ha affidato le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi e ogni altra attività strumentale e accessoria, inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie
- i **reclami** contro la mancata o inesatta contabilizzazione - nella App IO o nei sistemi messi a disposizione dagli altri canali convenzionati - del rimborso ("ordinario" o "speciale") riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 (quindi, non più contro il mancato o inesatto accredito del rimborso, com'era invece stabilito precedentemente) dovranno essere

presentati alla Consap a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (pertanto, rispettivamente, dal 15 luglio 2021 e dal 15 luglio 2022) ed entro il successivo **29 agosto** (prima, invece, erano previsti 120 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento). Consap dovrà decidere in merito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per presentare il reclamo, non più entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata venerdì 23 luglio

La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 26 luglio

La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 27 luglio

La **quarta puntata** è stata pubblicata mercoledì 28 luglio

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-5-cashback-sospeso-semester>